



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 268 DEL 07/03/2024

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO CON MODIFICHE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (METALLICI – FERROSI E NON – CARTA – LEGNO – PLASTICA).

DITTA: MONDO ECOLOGY S.R.L. (P. IVA 04533170983)

SEDE LEGALE: DESENZANO DEL GARDA (BS) – VIA G. MAZZINI N. 39

SITO IMPIANTO: SCHIO (VI) – VIA LAGO DI MISURINA N. 41.

IL DIRIGENTE

Premesso che la ditta Pegoraro S.n.c. di Pegoraro Ugo & C. (p. iva 02130960244) è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (metallici – ferrosi e non – carta – legno – plastica) e allo scarico di acque reflue, nel sito in via Lago di Misurina n. 41 in comune di Schio, con determinazione provinciale n. 149 del 31/01/2020, provvedimento con validità fino al 31/01/2030.

Rilevato che la ditta ha successivamente ottenuto l'approvazione progetto per la modifica dell'impianto di recupero sopracitato, con determinazione provinciale n. 1130 del 24/09/2020, riguardante in particolare:

- l'incremento della capacità di stoccaggio dell'impianto, in particolare per le quantità massime di rifiuti in ingresso (da 280 a 340 tonnellate) e di rifiuti prodotti (da 105 a 125 tonnellate);
- la parziale riorganizzazione impiantistica e delle aree di stoccaggio;
- il potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento tramite implementazione di nuove opportune sezioni di filtrazione.

Vista la domanda in data 01/03/2022 (agli atti con prot. 9056 del 02/03/2022) di richiesta modifiche non sostanziali del progetto (variazione lay-out e ridimensionamento in riduzione di alcuni stoccaggi, precisamente quantità massima istantanea di rifiuti in ingresso da 340 a 290 tonnellate e quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività da 125 a 115 tonnellate) con contestuale comunicazione di fine lavori di potenziamento impianto trattamento acque meteoriche di dilavamento, modifiche autorizzate con nulla-osta provinciale prot. 15388 del 08/04/2022.

Dato atto che la data di avvio dell'impianto, nella configurazione da ultimo autorizzata, è avvenuta il giorno 01/08/2023 (avvio dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 25 della L.R. 3/2000), come da comunicazione pervenuta in data 24/07/2023 al prot. n. 31869.

Considerato che la ditta:

- ha trasmesso la documentazione tecnica relativa al collaudo funzionale dell'impianto, firmato in data 06/12/2023 dall'ing. Rigoni Ruggero, completo di allegati (agli atti con prot. n. 53739 del 11/12/2023), richiedendo contestualmente l'autorizzazione all'esercizio;
- ha trasmesso la dichiarazione riguardante il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, l'autocertificazione di possesso dei requisiti soggettivi, l'autocertificazione antimafia, la dichiarazione di disponibilità dell'area di insediamento dell'impianto (agli atti con prot. n. 56754 del 29/12/2023).

Rilevato che, nell'ambito dell'esercizio provvisorio, come dichiarato e recepito in fase di collaudo funzionale, la ditta ha attuato anche la seguente modifica rispetto a quanto previsto in sede di approvazione progetto:

- accorpamento di due aree di stoccaggio 7A e 7B in un'unica area denominata 7AB con conseguente spostamento di due settori stoccaggio rifiuti ferrosi 2A e 2C nell'ambito dello stesso area di pertinenza;
- variazione marginale lay-out dell'impianto al fine di favorire la logistica interna che migliorano la funzionalità.

Ritenuto che tali modifiche si configurano come non sostanziali in quanto non comportano variazioni all'assetto impiantistico nel suo complesso e/o alla potenzialità di trattamento dell'impianto, come dichiarato nel certificato di collaudo.

Ricordato che, con nota prot. n. 1504 in data 12/01/2024, è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione con contestuale indizione di conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/1990.

Considerato che non sono pervenute osservazioni e/o pareri dagli Enti interessati di cui alla comunicazione sopraccitata.

Richiamate le determinazioni provinciali di modifica della titolarità dell'autorizzazione:

- n. 283 del 22/02/2023 con la quale sono stati variati i precedenti provvedimenti n. 149 del 31/01/2020 e n. 1130 del 24/09/2020 (da "Pegoraro S.n.c. di Pegoraro Ugo & C." a "Pegoraro Ecology S.r.l.");
- n. 56 del 18/01/2024 con la quale sono stati variati i precedenti provvedimenti n. 149 del 31/01/2020 e n. 1130 del 24/09/2020 (da "Pegoraro Ecology S.r.l." a "Mondo Ecology S.r.l.).

Viste le seguenti certificazioni ai fini del riconoscimento per la produzione di EoW:

- End of Waste di rifiuti di carta e cartone, conformi D.M. Ambiente n.188/2020, rilasciato da SGS Italia S.p.a. con n. IT21/0721.00 con scadenza il 27/07/2024;
- End of Waste rottami di ferro e acciaio, rottami di alluminio e leghe di alluminio, conformi Regolamento UE 333/2011, rilasciato da SGS Italia S.p.a. con n. IT19/1273 con scadenza il 19/11/2025;
- End of Waste rottami di rame, conformi Regolamento UE 715/2013, rilasciato da SGS Italia S.p.a. con n. IT19/1272 con scadenza il 19/11/2025.

Visto l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 14-bis della L. 128/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 101/2019 che disciplina la "cessazione della qualifica di rifiuto".

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007 n. 20 che ha stabilito che "*Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000 n. 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985 n. 33 e s.m.i.*";

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la D.G.R.V. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208 comma 11 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i..

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000 n. 3 e 16.04.1985 n. 33.

Visti l'art. 19 e l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2023 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 e la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2024/2026 approvato con Decreto presidenziale n. 1 del 09/01/2024;
- il Decreto presidenziale n. 6 del 31/01/2024 di approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026.

DETERMINA

- 1) Che la ditta “Mondo Ecology S.r.l.” (p. iva 04533170983) con sede legale in Desenzano del Garda (BS) via G. Mazzini n. 39 è autorizzata all’esercizio dell’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (metallici – ferrosi e non – carta – legno – plastica) nel sito produttivo in comune di Schio via Lago di Misurina n. 41.
- 2) Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all’esercizio per la gestione dei rifiuti e allo scarico di acque reflue con validità fino al **31/01/2030**.
- 3) Che il presente provvedimento revoca e sostituisce le determinazioni provinciali n. 149 del 31/01/2020 e n. 1130 del 24/09/2020 e la nota di nulla-osta alla modifica non sostanziale prot. n. 15388 del 08/04/2022.

FA OBBLIGO

Alla ditta “Mondo Ecology S.r.l.” di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell’impianto, allegato al collaudo funzionale.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al pre-

sente provvedimento.

5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, i quantitativi di rifiuti prodotti dall'attività di recupero, le EoW generate. In particolare, la ditta dovrà fornire un prospetto sinottico ad hoc per i rifiuti in ingresso, prodotti in impianto e conferiti ad impianti terzi appartenenti al Capitolo 19 dell'Allegato D Parte IV del D. Lgs. 152/2006, fornendo altresì il nominativo degli impianti di destino per tali rifiuti, autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste. Le citate relazioni dovranno essere conservate presso la sede dell'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo, e trasmesse alla Provincia su richiesta di quest'ultima.
7. La ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell'impatto acustico, con cadenza triennale, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del Piano di Classificazione Acustica comunale, da trasmettere anche alla Provincia di Vicenza.

Gestione delle aree

8. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o coronate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura gestionale presentata in data 11/03/2020 al prot. 11757.
9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovrappiù dei materiali in cumuli.
10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice E.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.

Gestione dei rifiuti

11. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici E.E.R. con le relative operazioni consentite, riportati nell'elenco **Allegato 1**.
12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
 - a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **24640 tonnellate**
 - b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **290 tonnellate**
 - c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): **115 tonnellate**
 - d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: **96 tonnellate**
 - e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: **24000 tonnellate**
13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - a) messa in riserva [R13] finalizzata alle operazioni di messa in riserva e/o di recupero con produzione di EoW;
 - b) messa in riserva [R13] funzionale alla successiva operazione di raggruppamento, selezione/ cernita (per separazione di componenti estranee recuperabili) e riduzione volumetrica di rifiuti [R12]. Il rifiuto derivante da tale operazione dovrà mantenere lo stesso codice E.E.R. di ingresso qualora si sia in presenza di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice E.E.R. e produttori diversi mentre nel caso il raggruppamento riguardi rifiuti in ingresso aventi codici E.E.R. diversi dovrà essere attribuito il relativo codice del Capitolo 19.xx.xx dell'Elenco dei

Rifiuti per la tipologia in questione;

- c) I rifiuti in uscita derivanti dalle suddette operazioni di recupero [R12] ed identificati in **Allegato 1** dovranno essere gestiti con le seguenti modalità:
- in caso di raggruppamento che non comporti la successiva produzione di End of Waste in sito [da R1 a R11], i rifiuti dovranno essere destinati ad impianti autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste;
 - in caso di selezione/cernita, per separazione di componenti estranee recuperabili e riduzione volumetrica che non comporti la produzione di End of Waste in sito [da R1 a R11], i rifiuti dovranno essere destinati ad impianti autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste, mentre le frazioni residue, se ritenute non recuperabili, potranno essere avviate a smaltimento;
 - in caso di selezione/cernita, per separazione di componenti estranee recuperabili, e riduzione volumetrica che comporti la produzione di End of Waste in sito [da R1 a R11], le condizioni risultano indicate alle successive lettere d) ed e), mentre le frazioni residue, se ritenute non recuperabili, potranno essere avviate a smaltimento;
- d) attività di recupero [R3] di produzione di EoW, così come indicato nell'**Allegato 1** al presente provvedimento, conformi al D.M. Ambiente n.188/2020;
- e) attività di recupero [R4] di produzione di EoW, così come indicato nell'**Allegato 1** al presente provvedimento, conformi ai Regolamenti UE n. 333/2011 e/o n. 715/2013 ed alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett. c) del D.M. 05/02/1998.
14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento dei certificati di conformità di cui al precedente punto 13 lettere d) ed e).
15. Non è consentito eseguire miscele di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006.
16. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
17. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, la ditta dovrà aggiornare le garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014, in particolare dovrà trasmettere alla Provincia il rinnovo o appendice delle polizze che recepiscono il presente atto, ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie finanziarie non consente la prosecuzione dell'attività.
18. La ditta dovrà osservare la procedura di sorveglianza radiometrica di rottami ed altri materiali metallici redatta e approvata dall'esperto qualificato in materia, con metodica standardizzata in conformità alla norma UNI di riferimento.

Gestione End of Waste

19. I cicli di recupero relativi ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto vengono definiti come:
- **"EoW di carta e cartone"** conformi al D.M. 188 del 22/09/2020;
 - **"EoW di metalli ferrosi"** conformi al Regolamento UE n. 333/2011;
 - **"EoW di metalli non ferrosi"**, conformi ai Regolamenti UE n. 333/2011 n. 715/2013 ed alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lettera c) dell'allegato 1 suballegato 1 del DM 05/02/98.
20. La quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio viene determinata come segue:
- "EoW di carta e cartone"** conformi alle specifiche di cui al D.M. 188 del 22/09/2020:
- **400 tonnellate;**

“EoW di metalli ferrosi” conformi al Regolamento UE n. 333/2011:

- **510 tonnellate;**

“EoW di metalli non ferrosi” conformi ai Regolamenti UE n. 333/2011 n. 715/2013 ed alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lettera c) dell'allegato 1 suballegato 1 del DM 05/02/98:

- **65 tonnellate.**

21. Gli stoccaggi non sono sottoposti a limite temporale in quanto non si tratta di prodotti deteriorabili; il riferimento è pertanto riconducibile unicamente alla quantità massima stoccabile di cui al punto precedente.
22. La conformità del produttore per la cessazione della qualifica di rifiuti dovrà essere verificata attraverso:

“EoW conformi alle specifiche di cui al D.M. 188 del 22/09/2020” (carta e cartone):

- attuazione del recupero nel rispetto delle specifiche delle norme UNI-EN 643;
- accertamento dei requisiti di conformità su lotti funzionali di 60 m³ (**400 tonnellate**);
- accertamento dei requisiti di conformità, prima dell'allontanamento dall'impianto, in caso di presenza di lotti inferiori a 60 m³;
- l'accertamento dei requisiti di conformità dovrà essere comunque effettuato con cadenza massima di 6 mesi, nel caso non venisse raggiunto il quantitativo di 60 m³.

“EoW conformi alle specifiche di cui al Regolamento UE n. 333/2011” (metalli ferrosi):

- attuazione del recupero nel rispetto delle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

“EoW conformi alle specifiche di cui ai Regolamenti UE n. 333/2011 n. 715/2013 ed alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lettera c) dell'allegato 1 suballegato 1 del DM 05/02/98 (metalli non ferrosi):

- attuazione del recupero nel rispetto delle specifiche UNI ed EURO.

23. Le condizioni sugli specifici utilizzi sono specificate nell'**Allegato 1** al presente provvedimento e, ai sensi dell'art. 184-ter comma 1, si intendono rispettate in quanto:
 - si tratta di EoW di carta e cartone recuperati ai sensi del D.M. 188/2020;
 - si tratta di EoW di metalli ferrosi e non ferrosi recuperati ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 ed alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lettera c) dell'allegato 1 suballegato 1 del DM 05/02/98.

Gestione degli scarichi idrici

24. Il sistema di raccolta-trattamento-scarico delle acque meteoriche realizzato deve essere conforme a quanto descritto nel progetto approvato con determinazione n. 1130 del 24/09/2020 (relazione tecnica prot. n. 33147 del 05/08/2020) e nel collaudo funzionale pervenuto al prot. n. 53739 del 11/12/2023.
25. Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in pubblica fognatura gestita da Viacqua S.p.A. dovrà rispettare i limiti di cui alla *“Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.”* dell'allegato 5 della parte III del D.Lgs. 152/2006, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria dal gestore.
26. La ditta dovrà registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di trattamento acque meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.
27. Il pozzetto fiscale di campionamento deve essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, e idoneo per i prelievi e le misure di portata e devono essere indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;
28. Dovrà essere eseguita almeno n. 1 analisi allo scarico all'anno, a partire dalla data della presente autorizzazione, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo e almeno per i seguenti para-

metri: Conducibilità, pH, Solidi Sospesi Totali, C.O.D., Alluminio, Cadmio, Ferro, Nichel, Rame, Piombo, Zinco, Grassi e olii animali/vegetali, Idrocarburi Totali.

29. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
30. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
31. La ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all'A.R.P.A.V. di Vicenza e al gestore della fognatura Viacqua S.p.A. eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di trattamento.
32. Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- a rispettare quanto previsto in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di catasto dei rifiuti e di registri di carico e scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la ditta è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
- il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Ai sensi dell'art. 26 comma 4 della L.R. 3/2000 il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento.

Per le variazioni alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla ditta richiedente, al Sindaco pro tempore del Comune di Schio, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Vicenza – Ufficio Prevenzione Incendi, al gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A..

Si attesta che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Si da atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021).

**Sottoscritta dal Dirigente
Filippo Squarcina
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: ANDREA BALDISSERI

ALLEGATI - 2024 Elenco CER Pegoraro ora Mondo Ecology.pdf
(impronta: 8F854BDA6A0A891F0616BA9D99291792AD8807CB66ABEF3033477F0F86EAE9D)